

Protocollo per l'accoglienza e l'inclusione degli studenti con disabilità

(approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 75 del 29.06.2018)

Questo protocollo viene redatto alla luce della Legge Quadro 104/92 ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, vigente al 31/05/2017 ss.mm.ii. (in attesa dei Decreti Attuativi).

Per delineare un protocollo di accoglienza degli alunni con disabilità è fondamentale illustrare la classificazione degli alunni con BES distinguendo le due "categorie" con una specifica tutela di legge (L. 104/92 per la disabilità e L. 170/2010 per i Disturbi Specifici di Apprendimento) e la terza che fa riferimento alla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 ed alla successiva C.M. n. 8 del marzo 2013. Di conseguenza occorre elaborare procedure e documenti per:

- alunni con disabilità (L. 104/92)
- alunni con DSA (L. 170/2010)
- alunni con altre tipologie di B.E.S. (Disturbi Evolutivi Specifici - D.E.S. - ; svantaggio socio– culturale ed economico – altre criticità ...)

<p style="text-align: center;">B.E.S.</p> <p style="text-align: center;">Bisogni Educativi Speciali</p> <p style="text-align: center;">Direttiva Min. 27/12/12 C.M. n. 8 marzo 2013</p>		
ALUNNI con DISABILITÀ' LEGGE 104/1992	D.S.A. Disturbi Specifici di Apprendimento LEGGE 170/2010	Altri B.E.S. Bisogni Educativi Speciali Descritti ed evidenziati dalla Dir. Min. del 27/12/12 e dalla C. M. n. 8 del 2013

L'adozione di un protocollo di accoglienza e integrazione per gli alunni con disabilità consente di attuare in modo operativo le indicazioni stabilite dalla legislazione vigente in particolare dalla Legge Quadro 104 del 1992 sino alle più recenti linee-guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, le quali auspicano il pieno rispetto della dignità umana e del diritto all'autonomia della persona promuovendone la piena integrazione nella società.

Al fine di promuovere l'inclusione degli alunni con disabilità diventa fondamentale l'utilizzo di strategie didattico-educative individualizzate e personalizzate. Infatti la sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata determina dunque, per l'alunno con disabilità, le condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento come precisato nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012: *"lo studente deve essere posto al centro dell'azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato"*.

In particolare l'Articolo 12 della legge Quadro stabilisce che l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell'apprendimento, nelle relazioni e nella socializzazione. Il protocollo si propone di individuare principi, criteri e procedure per un inserimento ottimale nella scuola degli alunni con disabilità.

OSSERVAZIONE E INVIO

Famiglia	Scuola	Professionisti
<p>La famiglia che rileva significative difficoltà nell'esecuzione di richieste adeguate al contesto e all'età si può confrontare con i docenti di classe, i referenti area B.E.S., il Dirigente Scolastico e il pediatra.</p> <p>La famiglia decide autonomamente o su sollecitazione da parte della scuola di procedere alla valutazione clinica delle difficoltà del figlio.</p> <p>La famiglia dovrà rivolgersi a professionisti autorizzati a redigere certificazioni valide ai fini scolastici.</p> <p>(1)</p>	<p>La scuola riconosce le difficoltà il più precocemente possibile, predisponde attività di recupero e di potenziamento e ne informa la famiglia.</p> <p>La scuola supporta la famiglia promuovendo il raccordo tra i soggetti coinvolti.</p>	<p>Il professionista accoglie la domanda, valuta gli aspetti clinici e illustra alla famiglia il percorso di valutazione multi-professionale (Neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista, terapista della riabilitazione) dal quale emergerà l'eventuale diagnosi funzionale.</p> <p>Il professionista, se necessario, prende contatto con gli insegnanti.</p> <p>(1)</p>

PERCORSO DI CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA

Documento	Chi lo redige	Quando
CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ (art. 2, D.P.R. 24.02.1994) contiene l'indicazione di patologia, gravità e necessità di addetto all'assistenza. (1)	L'UONPIA	La certificazione avviene, su richiesta della famiglia, nei primi anni di scolarizzazione ed è rinnovata, di solito, ad ogni passaggio di ciclo scolastico. Viene consegnata alla scuola tramite i genitori.
DIAGNOSI FUNZIONALE – DF (art. 3, D.P.R. 24.02.1994) Descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione di possibile evoluzione dell'alunno certificato. (2)	Operatori ASST o specialisti privati con opportuna vidimazione dell'ASST.	All'atto della prima segnalazione ed è rinnovata ad ogni passaggio tra un ordine di scuola all'altro o in presenza di nuove condizioni. Viene consegnata alla scuola, tramite i genitori.

VERBALE DI ACCERTAMENTO	<p>Collegio di accertamento composto da: un neuropsichiatra infantile, uno psicologo e un assistente sociale.</p>	<p>La domanda va presentata presso il Distretto Socio Sanitario di residenza dell'assistito da parte dei genitori. Alla domanda deve essere allegata, oltre ad un documento di identità del richiedente, la documentazione prevista dalla normativa regionale (certificazione medica - e relazione clinica funzionale sintetica). Il collegio di accertamento, dopo aver valutato la completezza e la correttezza della documentazione pervenuta, convoca l'alunno e gli esercenti la patria potestà alla seduta. In fase di seduta il Collegio rilascia brevi mano copia del verbale di accertamento di alunno disabile. Regione Lombardia definisce in 60 giorni il tempo massimo per la Visita collegiale del minore dal ricevimento della pratica completa. Il verbale di accertamento, unitamente alla diagnosi funzionale redatta dal servizio specialistico che ha in cura il minore, va consegnata all'istituzione scolastica al fine di attivare le procedure per la richiesta dell'insegnante di sostegno.</p>
(1)		(1)

CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE

Famiglia	Scuola	Professionisti
<p>Consegna la copia della certificazione al Dirigente Scolastico e ottiene la ricevuta di consegna con liberatoria per il trattamento dei dati.</p> <p>(3)</p>	<p>La scuola riceve la copia della Diagnosi Funzionale e del Verbale di Accertamento e rilascia la ricevuta del documento opportunamente protocollato.</p> <p>I documenti vengono inseriti nel fascicolo personale dell'alunno.</p> <p>Il Dirigente Scolastico fa richiesta all'AT per l'assegnazione delle ore del docente di sostegno ed eventualmente all'ente locale per un educatore (AEC).</p> <p>Informa il Referente Area B.E.S., il coordinatore di classe e l'insegnante di sostegno che condividono le informazioni con gli altri colleghi della classe.</p> <p>(4) (5)</p>	<p>Il professionista provvede ad illustrare alla famiglia la Diagnosi Funzionale e consegna il documento.</p> <p>Eventualmente prevede trattamenti riabilitativi di vario genere in base alla situazione dell'alunno.</p>

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO: CONSULTAZIONE E OSSERVAZIONE

Famiglia	Scuola	Professionisti
La famiglia può autorizzare la scuola a prendere contatti con i professionisti che hanno partecipato al percorso di certificazione diagnostica per approfondimenti e/o chiarimenti.	Il Team dei docenti o il Consiglio di Classe consulta la Diagnosi Funzionale, incontra la famiglia, contatta uno o più professionisti che hanno partecipato agli accertamenti diagnostici (con il consenso della famiglia) e avvia l'iter di elaborazione del Profilo dinamico-funzionale e del Piano Educativo Individualizzato. (6)	I professionisti che hanno partecipato al percorso diagnostico possono fornire informazioni alla scuola in accordo con la famiglia e prevedere eventuali incontri o scambi di comunicazione con gli insegnanti.

STESURA DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Scuola	Professionisti
<p>Dopo un periodo di osservazione e dopo aver preso visione dei documenti scolastici precedenti, l'insegnante di sostegno in collaborazione con gli insegnanti di classe redige il Piano Educativo Individualizzato (PEI).</p> <p>Gli insegnanti di classe predispongono i piani di lavoro delle attività, da allegare al PEI, legati alle loro discipline specificando gli obiettivi da raggiungere.</p>	<p>I professionisti che hanno partecipato al percorso diagnostico condividono e approvano con la scuola la stesura del PEI.</p> <p>-</p>

CONDIVISIONE E CONSEGNA DEL PEI ALLA FAMIGLIA

Famiglia	Scuola
La famiglia prende visione del PEI e lo firma. Una copia viene consegnata alla famiglia.	L'insegnante di sostegno, insieme agli insegnanti di classe, espone i contenuti del PEI. Il Dirigente Scolastico firma la versione definitiva del PEI e lo fa inserire nel fascicolo personale dell'alunno.

ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEL PEI

Scuola	Professionisti
I docenti verificano periodicamente l'efficacia delle misure/strategie adottate nel PEI, al fine di apportare eventuali adattamenti e modifiche, in particolare all'inizio di ogni anno scolastico in relazione al percorso di crescita dell'alunno e/o all'aggiornamento della documentazione specialistica.	I professionisti monitorano l'andamento della situazione tramite eventuali terapie riabilitative, visite di controllo e contatti con l'insegnante di sostegno e i docenti di classe.



AZIONI PREVISTE PER L'ACCOGLIENZA/INSERIMENTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

FASI	TEMPI	ATTIVITA'
Iscrizione	Entro il termine stabilito dalle norme ministeriali	L'alunno con la classe e/o con la famiglia può visitare la scuola ed avere un primo contatto conoscitivo. La famiglia procede con l'iscrizione dell'alunno nei termini prestabiliti. La famiglia dovrà, entro breve tempo, far pervenire in segreteria il verbale di accertamento dell'UVMD (Unità di Valutazione Multidisciplinare delle Disabilità), rilasciato dall'ASL di competenza e tutta la documentazione necessaria a favorire l'integrazione e l'assistenza scolastica.
Informazioni sull'alunno	Tra marzo e giugno	Raccolta di informazioni sull'alunno attraverso: incontro con i genitori per individuare eventuali necessità o accogliere indicazioni di carattere specifico; incontro

		con gli insegnanti della scuola di provenienza per acquisire informazioni sull'alunno e sull'azione educativa svolta nel precedente ordine di scuola.
Condivisione e raccordo	Settembre (incontri di programmazione prima dell'inizio delle lezioni)	Presentazione dell'alunno a tutti gli insegnanti del team/consiglio di classe; lettura del verbale attestante la diagnosi e delle indicazioni emerse negli incontri di preconoscenza con gli insegnanti del precedente ordine di scuola.
Accoglienza	Primo mese dell'anno scolastico	Durante le prime settimane di scuola vengono proposte una serie di attività rivolte alle classi, finalizzate ad un positivo inserimento nella nuova scuola.
Inclusione	Successivamente all'accoglienza	Si mettono in atto tutte le attività finalizzate al buon inserimento dell'alunno.

GRUPPI DI LAVORO

Il **GLHI** ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato dei singoli alunni attraverso l'attuazione di precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l'emarginazione e finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità.

Il **GLI** è un gruppo di lavoro previsto dalla C. M. n. 8 del 06/03/2013 svolge le seguenti funzioni: rilevazione dei BES presenti nella scuola, raccolta e documentazione degli interventi didattico - educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzato in rete tra scuole. Inoltre si occupa dell'elaborazione del PAI riferito a tutti gli alunni con BES e della raccolta e coordinamento delle proposte formulate dal GLHI. (7)

Fonti:

- *Vademecum –strumenti di supporto all'inclusione con Bisogni Educativi Speciali del CTS della provincia di Varese*
- Legge quadro 104/92;
- D.lgs 66/2017

Il presente documento, redatto alla luce delle norme attualmente vigenti in materia, è approvato dal Collegio dei Docenti con delibera del 29.06.208

Il presente protocollo si presenta come un documento aperto, soggetto alle modifiche derivanti dagli aggiornamenti della normativa vigente in materia.

Legenda

La nota evidenziata con il colore giallo indica che l'articolo del D.Lgs 66/2017 entrerà in vigore a breve

La nota evidenziata con il colore verde indica che l'articolo del D. Lgs. 66/2017 è già in vigore

(1) Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 66/2017 la famiglia dovrà rivolgersi all'**INPS** per ottenere l'**accertamento** della condizione di **disabilità**. La **commissione** sarà composta da un medico legale che assumerà la funzione di presidente e da due medici specialisti, e sarà integrata da un assistente specialistico o da un operatore sociale individuati dall'ente locale, nonché dal medico INPS. Le innovazioni introdotte dal citato D.Lgs. decorreranno dal **01/01/2019**.

(2) Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 66/2017 successivamente all'accertamento della condizione di disabilità, sarà redatto un **Profilo di funzionamento** secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (**ICF**). Il profilo di funzionamento ricomprenderà la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale e verrà redatto dall'**unità di valutazione multidisciplinare**, composta da un medico specialista, uno specialista in neuropsichiatria infantile, un terapista della riabilitazione e un assistente sociale (**in vigore dal 01/01/2019**).

(3) Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 66/2017 i **genitori** dovranno trasmettere la certificazione di disabilità all'unità di valutazione multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI (**in vigore dal 01/01/2019**).

- (4) Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 66/2017 **il competente ente locale** redigerà il **Progetto individuale** sulla base del profilo di funzionamento su richiesta e con la collaborazione dei genitori e delle istituzioni scolastiche (**in vigore dal 01/01/2019**)
- (5) Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 66/2017 **il Dirigente Scolastico**, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al **GIT** (Gruppo Inclusione Territoriale) la quantificazione dell'organico relativo ai **posti di sostegno**. Il GIT formulerà una proposta all'USR che avrà il compito di assegnare le risorse (**in vigore dal 01/01/2019**).
- (6) Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 66/2017 il **PEI** dovrà tenere conto della certificazione di disabilità (INPS) e del Profilo di funzionamento (unità di valutazione multidisciplinare). Le nuove modalità di elaborazione e approvazione del PEI entreranno **in vigore dal 01/09/2019**.
- (7) Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 66/2017 ciascuna **istituzione scolastica**, nell'ambito della definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, predispone il **Piano per l'inclusione** che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 66/2017 presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (**GLI**) che ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del piano per l'inclusione nonché i team docenti e i consigli di classe nell'attuazione del PEI (**in vigore dal 01/09/2017**).